



COMUNE DI ALBAIRATE
Città Metropolitana di Milano

Rep. n. 14

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Albairate e la Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni ETS

POSTO

che per l'Amministrazione Comunale costituisce interesse pubblico il riconoscimento e la valorizzazione dell'unica scuola dell'infanzia operante sul proprio territorio, ritenendola necessaria al soddisfacimento della domanda espressa dai cittadini e riconoscendone la fondamentale attività educativa svolta nel territorio per assicurare l'istruzione prescolastica ai cittadini albairatesi più piccoli, e che l'Amministrazione intende quindi collaborare con la Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni ETS, ente con personalità giuridica di diritto privato con proprio Consiglio di Amministrazione e iscritto nel registro unico del Terzo Settore, responsabile della gestione dell'omonima scuola dell'infanzia paritaria;

PREMESSO

che la Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni ETS di Albairate (o anche Scuola):

- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- ha propria autonomia educativa e organizzativa interna disciplinata dal proprio Statuto;
- è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- coinvolge nella gestione genitori e insegnanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione degli organi collegiali scolastici e del D. Lgs. 297/1994;
- ottempera a quanto previsto dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62: "Norme della parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e del suo mantenimento secondo il D.M. n. 83/2008;
- attua le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione secondo il D.M. 9 dicembre 2025, n. 221;
- rispetta la normativa della sicurezza secondo il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 art. 5, e art. 9 in materia di composizione numerica di ogni sezione.

VISTI

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 ter, che prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e);
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e).

DATO ATTO

che il servizio offerto dalla Scuola è descritto nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che potrà variare a seguito di disposizioni normative nazionali, regionali e/o locali.

TRA

Il COMUNE DI ALBAIRATE, C.F. 03623810151, in persona della Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott.sa Silvana Gualazzini, in esecuzione alla deliberazione G. C. in data, esecutiva ai sensi di legge

E

l'Ente Gestore FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI ETS di Albairate, in persona del suo Presidente pro tempore, Sig. Attilio Ranzani

SI CONVIENE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 VALIDITÀ

Il presente atto ha validità quadriennale, per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. La presente convenzione potrà essere rinnovata e l'eventuale disdetta va formalmente comunicata per iscritto, da una delle parti all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.

ART. 3 SERVIZIO SCOLASTICO

IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

ART. 3.1 ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

La Scuola, consapevole dei vincoli dovuti alla legge, operando nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, accoglie indistintamente i bambini:

- in età di ammissione alla Scuola dell'infanzia di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, secondo le norme vigenti;
- con disabilità, provvedendo anche all'assunzione di personale specializzato secondo le norme vigenti;
- dando precedenza ai residenti, in caso di esaurimento dei posti disponibili;

ART. 3.2 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

La Scuola, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/09:

- non costituisce sezioni di norma superiori a 26 alunni e inferiori a 18;
- conforma il calendario e l'orario scolastico alle norme vigenti, tenuto conto delle esigenze delle famiglie.

ART. 3.3 QUALIFICHE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale educativo assunto è in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti per il ruolo ricoperto e riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e allo stesso è applicato il

Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente, stipulato dalle OO.SS. e la Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM).

ART. 3.4 PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIE

La Scuola opera per rendere l'accoglienza concreta facendo sì che le famiglie e i bambini si sentano accettati, ascoltati e considerati e percepiscano il servizio come luogo educativo, formativo, socializzante e qualificato.

Per garantire quanto sopra, si impegna anche a valorizzare e a promuovere la partecipazione attiva dei genitori alle scelte organizzative, gestionali ed educative attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e tutte le componenti scolastiche.

IMPEGNI DEL COMUNE

ART. 3.5 ABBATTIMENTO RETTE RESIDENTI

Anno scolastico 2026/2027

Per l'attuazione della presente convenzione, il Comune corrisponde alla Scuola, per conto dei residenti frequentanti che ne facciano richiesta, un contributo annuale finalizzato all'abbattimento delle loro rette.

Per contemperare l'esigenza di contenere le rette di frequenza e di programmare gli stanziamenti sul bilancio comunale, il Comune si impegna a erogare, per l'a.s. 2026/2027, un contributo medio per residente iscritto e frequentante calcolato in €. 1.200,00, con un numero minimo di 70 richieste di contributo e fatto salvo un contributo massimo fissato in 100.000,00 €. (a titolo esemplificativo: 70 residenti → €. 84.000; 80 residenti → €. 96.000; 90 residenti → €. 100.000).

Nel caso in cui il numero di richieste di contributo da parte di iscritti residenti per l'a.s. 2026/2027 risulti inferiore ai 70, si procederà, sentita la Fondazione, a ricalcolare il contributo per residente, fatto salvo il rispetto dell'art. 3.1 e 3.2.

Il contributo comunale sarà riconosciuto per ogni mese di frequenza ai soli residenti che ne facciano richiesta, a seguito di formale istruttoria a cura dell'Ufficio Istruzione.

Il Comune provvederà alla liquidazione dell'ammontare del contributo direttamente alla Fondazione come sotto specificato:

- 4/10 entro il 31 ottobre 2026, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute dalle famiglie entro i termini;
- 6/10 a saldo, previa ricezione al protocollo del Comune, da parte della Scuola, del bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente e dell'elenco nominale attestante l'effettiva presenza degli interessati fino al 30 giugno 2027. La liquidazione sarà disposta entro i 30 giorni successivi, se rispettati anche gli adempimenti di cui all'art. 6.3.

La richiesta tardiva di contributo da parte delle famiglie comporterà il riconoscimento e la liquidazione dello stesso a decorrere dal mese di frequenza successivo, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di iscrizioni effettuate durante l'a.s. 2026/2027, la famiglia residente presenterà istanza di contributo al Comune, che erogherà il contributo esclusivamente per gli effettivi mesi di frequenza.

Preso atto che la Scuola ha comunicato alle famiglie le rette di frequenza mensile per l'a.s. 2026/2027 prima della firma della presente convenzione, la ripartizione del contributo per ciascun residente verrà determinata dalla Scuola in base alla fascia di appartenenza stabilita a seguito di presentazione da parte della famiglia della certificazione ISEE.

In assenza di richiesta di contributo da parte della famiglia, nessun contributo sarà erogato dal Comune alla Scuola.

Al termine dell'a.s. 2026/2027 la Scuola documenterà al Comune e alle famiglie l'avvenuta applicazione del contributo comunale.

Ulteriore abbattimento rette residenti a.s. 2026/2027

L'Amministrazione comunale stanzierà un fondo a disposizione delle famiglie, per un ulteriore eventuale abbattimento delle rette di bambini appartenenti a nuclei familiari albairatesi con redditi bassi, purché le famiglie ne facciano richiesta entro i termini stabiliti dall'Amministrazione stessa. Per l'assegnazione del beneficio relativo all'a.s. 2026/2027 si applicheranno i criteri approvati con deliberazione G.C. n. 62 del 03.09.2025.

La Scuola agirà da facilitatore e contribuirà alla comunicazione di tale possibilità tra i propri utenti. A ciascuno dei beneficiari individuati, la Scuola applicherà, oltre a quello ordinario per tutti i residenti, l'ulteriore abbattimento della retta di frequenza secondo quanto indicato dal competente Ufficio Istruzione.

Il Comune provvederà alla liquidazione dell'ammontare del contributo direttamente alla Fondazione come sotto specificato:

- 4/10 entro il 31 ottobre 2026, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute dalle famiglie entro i termini;
- 6/10 a saldo, previa ricezione al protocollo dell'Ente, da parte della Scuola, dell'elenco nominale attestante l'effettiva presenza degli interessati fino al 30 giugno 2027. La liquidazione sarà disposta entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030

Per ogni anno scolastico della presente convenzione, con apposito atto della Giunta comunale deliberato entro il 31 ottobre, il Comune in base alle proprie disponibilità di bilancio, stanzierà un fondo finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza dei bambini residenti.

A tale fondo ciascuna famiglia residente potrà accedere presentando apposita istanza al Comune.

Il Comune erogherà direttamente alla Fondazione l'ammontare dei contributi per conto di ciascuna famiglia. A ciascuno dei beneficiari individuati, la Scuola applicherà l'abbattimento della retta di frequenza secondo quanto indicato dal competente Ufficio Istruzione.

Le modalità e le tempistiche di erogazione, anche nel caso di richieste tardive o pervenute in corso d'anno scolastico, restano le medesime previste per l'a.s. 2026/2027.

ART. 3.6 EVENTUALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Il Comune potrà decidere annualmente, dopo l'effettivo recepimento dei fondi, di destinare alla Fondazione parte della somma ricevuta ex D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13.07.2015, n. 107", o parte di altri eventuali introiti ricevuti a seguito di partecipazione a bandi di Enti superiori.

In tal caso la Fondazione renderà conto al Comune la tipologia dell'intervento attivato con il contributo ricevuto, se non destinato specificamente dall'Amministrazione stessa.

ART. 3.7 ASSISTENZA EX L. N. 104/1992

Il Comune fornirà il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità residenti nel comune di Albairate, certificati ai sensi della legge 104/1992 e in possesso di diagnosi funzionale con l'indicazione degli obblighi di assistenza a carico dell'Amministrazione.

In base alle proprie disponibilità di bilancio, il Comune si farà carico delle spese sostenute per il personale specializzato nell'assistenza e, all'inizio di ciascun anno scolastico, a seguito del recepimento delle richieste congruamente documentate e inoltrate dalla Scuola entro il mese di giugno, assegnerà un monte ore aggiuntivo a quello fornito dalla Scuola ai medesimi alunni. Saranno da intendersi incluse in tale monte ore anche le ore necessarie per attività extrascolastiche (es. uscite didattiche, spettacoli, attività connesse alla collaborazione con gli enti locali, Centro estivo) ed eventuali ore di assenza del bambino non preventivamente comunicate alla Scuola (la prima ora della giornata, se prevista dall'orario di frequenza comunicato dalla Scuola).

ART. 3.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Comune si impegna a eseguire le opere di manutenzione straordinaria indispensabili alla buona conservazione delle sole strutture di proprietà comunale in uso alla Scuola dell'Infanzia (vedi contratto di comodato d'uso).

Si riserva, inoltre, il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, purché si ritengano utili e/o necessari, delle strutture di cui al paragrafo precedente.

ART. 4 SERVIZI PARASCOLASTICI

IMPEGNI DEL COMUNE

ART. 4.1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il Comune estende alla Scuola dell'Infanzia la possibilità di usufruire del servizio di refezione scolastica comunale recuperando dalle famiglie e dalla Scuola quanto previsto dalle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale per il consumo del pasto nel refettorio comunale. Il Comune fornirà gratuitamente il servizio di refezione esclusivamente per il personale insegnante in servizio sulla classe al momento del pasto.

Qualora ce ne fosse la necessità, il locale mensa concesso in uso alla Scuola dell'Infanzia, previa comunicazione scritta, potrà essere utilizzato per fornire il servizio di refezione agli alunni della Scuola Primaria nei tempi e per un numero di utenti che non interferisca con la buona riuscita del medesimo servizio destinato agli utenti della Scuola dell'Infanzia.

IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

ART. 4.2 COMMISSIONE CONSULTIVA MENSA SCOLASTICA

Sono membri della Commissione consultiva Mensa Scolastica un insegnante e un genitore della Scuola dell'Infanzia, designati secondo le modalità previste dal relativo Regolamento (C.C. n. 36 del 9.10.2024).

ART. 4.3 PRE E POST SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia, se richiesto dalle famiglie, garantisce i servizi di pre e di post scuola, secondo orari, modalità organizzative e tariffe fissati dal Consiglio d'Amministrazione in base al numero degli iscritti.

ART. 5 CENTRO ESTIVO

IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

ART. 5.1 CENTRO ESTIVO

Fatte salve eventuali normative che possano limitare o modificare i criteri sotto indicati, la Scuola si impegna a organizzare il servizio di "Centro Estivo" con l'obiettivo di:

- dare continuità educativa con una forte componente ludica;
- consentire ai bambini di vivere questo periodo in un ambiente che conoscono;
- offrire un aiuto concreto alle famiglie per il periodo estivo;

Le caratteristiche principali del servizio che la Scuola si impegna a dare sono:

- durata giornaliera del servizio di 9 ore, dal lunedì al venerdì;
- il servizio sarà disponibile per un minimo di 4 settimane nel mese di luglio;
- il numero minimo di bambini iscritti previsto è 25;
- il progetto sarà presentato all'Amministrazione comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

In caso di iscrizione di bambini con disabilità certificata anche durante il periodo di Centro estivo la Scuola si impegna a comunicare entro il 31 maggio al Comune:

- il numero dei suddetti bambini;

- il monte ore/die di assistenza di cui all'art. 3.7 che prevede di utilizzare;
- il numero dei giorni e il monte ore/die di frequenza.

IMPEGNI DEL COMUNE

ART. 5.2 SERVIZIO DI REFEZIONE E ASSISTENZA EDUCATIVA

Se attivato tale servizio, il Comune si impegna a:

- non organizzare un servizio alternativo per la fascia dei bambini 3-6 anni, nel periodo coperto dall'offerta della Scuola, con l'esclusione del servizio di Asilo Nido, che è attivo anche nel mese di luglio;
- garantire il servizio di refezione alle famiglie che ne faranno richiesta applicando a ciascuna la tariffa utilizzata dalla stessa nell'anno scolastico di cui il Centro estivo è la continuazione;
- confermare la possibilità di utilizzo del monte ore di assistenza educativa concesso per ciascun anno scolastico di riferimento, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 3.7 e 5.1.

ART. 6 RAPPORTI TRA ENTI E ADEMPIMENTI CONVENZIONALI

ART. 6.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni ETS (Ente Gestore) i rappresentanti del Comune, nominati dal Sindaco, nel numero definito dallo Statuto della Scuola.

ART. 6.2 COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DEL REFETTORIO COMUNALE

Tra il Comune e la Fondazione è in vigore una convenzione di durata trentennale (rep. n. 28, siglata in data 1.06.1999) per la concessione in comodato d'uso gratuito alla Scuola dell'area cortilizia (con accesso da via V. Monti, in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 9 mappale n. 554) e del fabbricato di due piani (rialzato e seminterrato) consistente in salone refettorio/ricreazione, servizi igienici, locale lavanderia e scantinato.

ART. 6.3 ADEMPIMENTI CONVENZIONALI

Indispensabili per ottenere l'erogazione del contributo di cui all'art. 3 della presente convenzione, allocato a bilancio per la sua durata, sono:

- la pubblicità del bilancio annuale consuntivo di gestione della Fondazione, redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore;
- la trasmissione di una copia dello stesso all'Amministrazione Comunale e di una relazione recante costi e ricavi relativi alla sola scuola dell'infanzia;
- la trasmissione, prima dell'apertura annuale delle iscrizioni e quindi prima della comunicazione alle famiglie, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per ciascun anno scolastico della convenzione, della relativa modulistica e della retta di frequenza prevista per l'anno scolastico successivo. La determinazione della retta deve essere calcolata sulla base dei costi effettivi di gestione del servizio di scuola dell'infanzia. La retta applicata alle famiglie sarà al netto dei contributi pubblici (statali, regionali e comunali) percepiti. L'incremento della retta rispetto all'anno precedente non potrà superare il tasso di inflazione programmata (indice FOI-ISTAT), fatte salve motivate e documentate variazioni strutturali dei costi di gestione, comunicate all'Amministrazione comunale prima della loro applicazione alle famiglie.
- la comunicazione, al fine dell'organizzazione dei servizi parascolastici, entro il 31 marzo, dell'elenco nominale degli iscritti all'a.s. successivo;
- nel caso di attivazione del Centro estivo, la comunicazione entro il 15 giugno dell'elenco degli iscritti.

ART. 7 NORMA FINALE

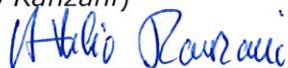
Nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui al presente, l'Amministrazione comunale, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Scuola, è autorizzata a sospendere la corresponsione del contributo di cui all'art. 3, finché, fissato il termine perentorio, l'Ente convenzionato non abbia ottemperato agli obblighi sottoscritti.

Qualora l'inosservanza dovesse persistere, l'Amministrazione Comunale, nel prenderne atto, potrà deliberare la sospensione dell'erogazione del contributo previsto o la risoluzione della convenzione stessa.

Albairate, 29.07.2026

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI ETS

(Attilio Ranzani)



LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI ALBAIRATE

(Silvana Gualazzini)

